



0024407-01/08/2017-SCCLA-Y31PREV-I



MIBACT-UDCM
CORTE DEI CONTI REP. Decreti
UFFICIO CONTROLLO ATTI 27/07/2017 N° 333
MIUR, MIBACT, MIN. SALUTE,
MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Reg.ne Prev. n. 71872

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per il diritto di prestito pubblico da parte delle Associazioni maggiormente rappresentative di categoria - articolo 2 del Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 15 Ottobre 2009.
Definizione di criteri per l'ottimizzazione delle procedure di gestione dei fondi ripartiti.

VISTA la direttiva 92/100/CE del Consiglio del 19 novembre 1992 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale in particolare all'art. 5, commi 1, 2 e 3;

VISTA la Legge 22 aprile 1941, n. 633 e ss.mm. recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e in particolare l'art. 69;

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e ss. mm. recante l'istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

VISTI l'articolo 52 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e l'art. 10 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i Beni e le Attività Culturali delle competenze esercitate in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

VISTO l'articolo 2 del Decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2005, n. 109, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore e altre misure urgenti";

VISTO il Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

VISTO l'art. 1, comma 2, della Legge 24 giugno 2013, n. 71, recante il trasferimento delle funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 171 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante la "Riorganizzazione del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n. 208".



Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
si attesta che la presente copia corrisponde al n. 9 fogli
è conforme all'originale.
Roma, il 29/08/2017



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

VISTO l'articolo 2, comma 132, del Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 che, in attuazione dell'art. 5 della Direttiva 92/100/CE, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ha istituito il Fondo per il diritto di prestito pubblico presso il Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il D.M. 18 giugno 2007, con il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 132, del decreto-legge n. 262 del 2006, sono stati stabiliti gli indirizzi per la ripartizione del predetto Fondo, nonché le percentuali spettanti agli aventi diritto, prevedendo, per questi ultimi, la facoltà di poter destinare, per il tramite delle rispettive associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale, le relative quote di remunerazione a scopi di carattere generale, quali iniziative volte alla promozione del libro e della lettura;

VISTO il successivo D.M. 10 dicembre 2007, con il quale il Ministro per i beni e le attività culturali ha ripartito il predetto Fondo secondo le seguenti percentuali: 83% opere a stampa e audiolibri; 5% fonogrammi; 12% videogrammi;

VISTO il successivo D.M. 15 ottobre 2009, con il quale il Ministro per i beni e le attività culturali, nello stabilire la misura percentuale della provvigione spettante alla SIAE per la ripartizione del Fondo per il diritto di prestito pubblico alle diverse categorie di aventi diritto, in deroga alla ripartizione prevista dai DD.MM. 18 giugno 2007 e 10 dicembre 2007, prevede una ripartizione collettiva a favore delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello nazionale, in ognuno dei settori previsti dal decreto in oggetto;

VISTO il D.M. 25 giugno 2013 con il quale sono stati disciplinati i tempi per l'accesso al Fondo per il diritto di prestito pubblico da parte delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e regolamentati i termini entro i quali sarà possibile esercitare l'accesso al Fondo sia per gli esercizi finanziari futuri che per il pregresso;

CONSIDERATO che il Fondo per il diritto di prestito pubblico, ai sensi della normativa sopra citata, *"è ripartito dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria interessate"*;

SENTITA la Società italiana degli autori ed editori (SIAE);

SENTITE le Associazioni di categoria, nell'audizione del 26 ottobre 2016:





Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

*AIE - AIDAC - ANAC - ANICA - AUDIOCOOP - 100AUTORI - FA - FEM - FIDARE -
FNSA CIDA - FUIS - NUOVO IMAIE - SLC CGIL;*

ACQUISITE le comunicazioni pervenute a seguito della sopracitata audizione e tenuto conto delle indicazioni espresse in tale sede;

RITENUTO necessario aggiornare, ottimizzare e razionalizzare le modalità di accesso, utilizzo e rendicontazione del Fondo, in ossequio ai principi di trasparenza, controllabilità e correttezza amministrativo-contabile;

DECRETA

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente decreto regola le modalità di accesso, utilizzazione e rendicontazione del fondo per il diritto di prestito pubblico da parte delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ad integrazione di quanto già previsto dai decreti ministeriali 15 ottobre 2007, 18 giugno 2007, 10 dicembre 2007, 15 ottobre 2009, 25 giugno 2013.

Art. 2

Modalità di accesso al Fondo per il diritto di prestito pubblico

1. L'Associazione che richiede l'accesso al Fondo per il diritto di prestito pubblico (di seguito anche "il Fondo") attesta, nell'istanza di cui all'art. 2, comma 2, del D.M. 15 ottobre 2009, con le modalità di cui all'art. 47 del DPR n. 445/00 e con gli effetti ivi previsti, di essere l'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale, tra quelle previste all'art. 3, comma 1, del D.M. 18 giugno 2007.

L'Associazione, al contempo, dichiara di assumere l'impegno e la responsabilità di destinare la quota, eventualmente ricevuta, agli scopi di carattere generale, di cui all'art. 2, comma 2 del citato D.M. 15 ottobre 2009 e presenta un progetto di attività senza fini di lucro anche indiretto ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.

L'Associazione dichiara di estendere la manleva resa nei confronti della SIAE, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.M. 15 ottobre 2009, anche ai casi di eventuali rivendicazioni di singoli aventi diritto derivanti dalla non corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell'impiego dei fondi percepiti e di accettare tutti i controlli che saranno disposti dall'Amministrazione sui fondi stessi.



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

2. L'Associazione attesta, ai fini della maggiore rappresentatività, nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, con firma autenticata, a seconda della tipologia di istituzione, il numero complessivo degli associati sulla base delle deleghe o dei mandati effettivamente ricevuti e attesta altresì la loro qualità di aventi diritto ovvero la corrispondenza alla categoria tutelata dal Fondo, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali e il possesso dei requisiti minimi indicati nello Statuto o nell'Atto costitutivo dell'Associazione ritenuti da questa necessari per l'appartenenza alla categoria.

Tale appartenenza viene attestata, tra l'altro, dal numero di pubblicazioni o interpretazioni musicali o trasposizioni cinematografiche e similari riconducibili all'associato sulla base di quanto previsto per le percentuali di ripartizione delle categorie dai decreti ministeriali 18 giugno 2007 e 10 dicembre 2007.

L'Amministrazione effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, idonei controlli, anche a campione.

3. Ad integrazione dell'art. 2, commi 3 e 4, del citato D.M. 15 ottobre 2009, l'Associazione si impegna ad accantonare, nel fondo di garanzia precedentemente costituito, il 10% della somma ricevuta ciascun anno, fino al raggiungimento di una consistenza pari al 75% della media delle somme ricevute negli ultimi tre anni.

Il Fondo di garanzia deve risultare liquido e di pronta utilizzazione e non può essere impiegato per operazioni aventi finalità diverse da quelle poste a garanzia.

In caso di scioglimento dell'Associazione le quote accantonate al Fondo di garanzia saranno regolate dalle relative disposizioni inserite nello Statuto o nell'Atto costitutivo dell'Associazione o, in mancanza, dalle pertinenti disposizioni del codice civile.

4. L'Amministrazione verifica e valuta la documentazione presentata e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà riservandosi di richiedere chiarimenti e documentazione integrativa. Qualora queste non risultino corrispondenti al presente decreto, l'Amministrazione rigetta l'istanza dandone comunicazione all'Associazione.

Qualora un'Associazione perda la maggiore rappresentatività sarà comunque tenuta, per i cinque anni successivi all'ultimo anno in cui ha percepito la quota di Fondo spettante, a mantenere il fondo di garanzia al fine di tutelare gli aventi diritto. A scadenza di tale periodo l'Associazione sarà tenuta a restituire la suddetta somma alla SIAE che provvederà alla ripartizione analitica per il settore di competenza.

5. L'Associazione che ottiene l'accesso al Fondo dovrà presentare, successivamente all'utilizzo dei fondi, oltre alla prevista relazione analitica, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del citato D.M. 15 ottobre 2009, una rendicontazione sull'utilizzo del medesimo indicando le voci di spesa, secondo le categorie di spesa previste al successivo art. 4, sulla base dello schema di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché il bilancio complessivo dell'Associazione vidimato da un soggetto abilitato.



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

L'Associazione è tenuta, inoltre, a pubblicare sul proprio sito tutte le notizie relative al progetto presentato e finanziato dal Fondo, indicando eventuali persone fisiche e giuridiche che hanno collaborato o realizzato le attività finanziate, autorizzandone altresì la pubblicazione sul sito dell'Amministrazione.

Art. 3

Aree tematiche

1. A parziale modifica e integrazione dell'art. 2, comma 2, del D.M. 15 ottobre 2009, le aree tematiche sulle quali è possibile proporre progetti senza fini di lucro finanziabili con il Fondo sono le seguenti:

- a) promozione e sostegno di autori, traduttori, artisti, interpreti ed esecutori;
- b) iniziative volte alla promozione di attività a favore della conoscenza del diritto d'Autore e al rispetto della legalità;
- c) sostegno a biblioteche e mediateche pubbliche;
- d) attività a sostegno della lettura, dell'audiovisivo, del cinema e della musica.

Le suddette aree sono enunciate a titolo esemplificativo ed eventuali ulteriori aree non previste tra quelle indicate possono essere preventivamente concordate ed autorizzate dall'Amministrazione.

2. Nell'ambito delle aree tematiche, di cui al comma 1, sono ammesse al finanziamento, ai sensi dell'art. 2, le seguenti attività svolte senza fini di lucro anche indiretto:

- a) manifestazioni in Biblioteche, scuole, comunità quali presentazione di libri, conferenze, eventi tematici, proiezioni di film, lezioni, ascolto di brani musicali anche attraverso iniziative multidisciplinari a favore di scolaresche o rivolte a fasce sociali deboli in ambiti particolarmente disagiati;
- b) organizzazioni di Mostre di settore, nazionali e internazionali;
- c) acquisto di pubblicazioni per le biblioteche o mediateche pubbliche;
- d) compartecipazione a progetti di altre associazioni di categoria con le medesime finalità sempre per le tipologie di spesa ammissibili di cui al successivo art.4;
- e) concorsi, premi, borse di studio, tirocini o altre iniziative intraprese secondo procedure trasparenti e debitamente pubblicizzate volte a incentivare la creatività;
- f) attività di sensibilizzazione in materia di lotta alla pirateria e alla contraffazione.

Eventuali altre tipologie di attività non previste da quelle indicate possono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione.



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Art. 4

Spese ammissibili e rendicontazione

1. Sono considerate ammissibili le spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto, come indicate nella Scheda di rendicontazione di cui all' Allegato 1.
2. Eventuali spese per attività diverse da quelle indicate nel precedente articolo devono essere autorizzate dall'Amministrazione a seguito di espressa richiesta da parte dell'Associazione o della Federazione.
3. Nel caso le attività siano delegate, in tutto o in parte, a società o altri soggetti giuridici controllanti, controllati o collegati all'Associazione, sono considerate ammissibili le spese sostenute dai soggetti delegati nei limiti dei costi sopportati. Le stesse regole di rendicontazione previste per le Associazioni si applicano conseguentemente ai soggetti delegati ed in particolare, tra gli altri, alle società di servizi di cui l'Associazione controlla, anche indirettamente, una quota maggiore del 20% del capitale, alle associazioni costituenti federazioni destinatarie, alle associazioni, fondazioni o altre entità, non a fini di lucro, in cui l'Associazione destinataria abbia, anche indirettamente, poteri di nomina degli organi decisionali. A tal fine l'Associazione che accede al Fondo per il diritto di prestito pubblico porrà in evidenza, nella propria rendicontazione da presentare nei termini e nelle modalità di cui al successivo art. 5, i costi sopportati dal soggetto delegato.
4. Non sono ammesse le spese a favore di società o altri soggetti giuridici che siano direttamente o indirettamente controllati da componenti degli organi decisionali dell'Associazione destinataria o da cui tali componenti traggano benefici o utilità diretti o indiretti.
Saranno esclusi i progetti delle Associazioni che dichiarino potenziali conflitti di interesse tra i componenti dei propri organi decisionali e i beneficiari dei fondi, i soggetti attuatori e i fornitori utilizzati.
5. A conclusione del progetto, ed in ogni caso entro il 30 settembre dell'anno successivo all'erogazione del Fondo, l'Associazione destinataria fa pervenire all'Ufficio competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la relazione analitica accompagnata dal rendiconto di cui all'art. 2, comma 5, del presente decreto. La relazione analitica e la rendicontazione da parte dell'Associazione destinataria del Fondo devono essere unitarie, confluenndo in esse tutti gli elementi relativi alle attività poste in essere dai soggetti delegati ai sensi del precedente comma 3.
6. L'utilizzo dei fondi percepiti deve essere concluso entro ventiquattro mesi dall'erogazione e le fatture relative all'impiego di tutti i fondi utilizzati dovranno essere messe a disposizione dell'Amministrazione che potrà disporre adeguati controlli. Non è prevista la concessione di proroghe se non in casi eccezionali e a seguito di motivata richiesta.



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Art. 5

Valutazione della relazione e del rendiconto

1. L'Amministrazione, può richiedere integrazioni alla relazione analitica e al relativo rendiconto di cui al precedente art. 4, ivi incluse copie dei documenti di spesa.

La relazione e il relativo rendiconto dovranno essere approvati dall'Amministrazione entro il trentesimo giorno dal loro ricevimento. Detto termine è interrotto per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste di integrazioni e/o copie di documenti avanzate dall'Amministrazione e le risposte dell'Associazione.

2. L'Amministrazione si riserva, dandone comunicazione a SIAE, di revocare quanto erogato o di sospendere il finanziamento ovvero di escludere dall'accesso al Fondo per gli anni successivi l'Associazione che presenti:

- a) ritardi ingiustificati nella consegna della relazione;
- b) mancata aderenza delle attività svolte alle aree tematiche di cui all'art. 3;
- c) mancata corrispondenza tra spese rendicontate e attività effettivamente svolte;
- d) irregolarità nella rendicontazione delle spese o insufficienza nella documentazione presentata;
- e) mancato rispetto delle disposizioni previste all'art. 4 (spese ammissibili).

In tal caso il Direttore generale biblioteche e istituti culturali, accertata la necessità di revocare quanto erogato, comunica alla SIAE, entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento di valutazione della rendicontazione il nominativo dell'Associazione oggetto del provvedimento di revoca e la quota di fondo attribuita alla stessa che dovrà, entro i successivi trenta giorni, procedere alla restituzione di quanto revocato alla medesima SIAE.

La revoca potrà essere parziale nei casi di minore gravità e qualora le irregolarità rilevate riguardino solo parte delle attività o delle spese rendicontate.

Art. 6

Somme non richieste

Decorso il termine di 5 anni dall'erogazione del Fondo alla SIAE, le somme non richieste dalle Associazioni ovvero quelle restituite in seguito ad un provvedimento di revoca, sono ripartite e distribuite dalla SIAE nelle modalità previste dall' art. 2 del D.M. 18 giugno 2007.

Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Il presente decreto disciplina l'accesso al Fondo per il diritto di prestito erogato a partire dall'esercizio finanziario 2017.



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo


2. Le somme non ancora attribuite relative ad esercizi finanziari precedenti l'anno 2014, e per le quali sia stata presentata richiesta di erogazione da parte delle Associazioni, sono erogate, nelle modalità previste dall'art. 2 del D.M. 18 giugno 2007, all'esito di verifiche amministrativo-contabili disposte dall'Amministrazione, qualora non precedentemente effettuate, in ordine alla ricorrenza dei requisiti previsti dalla disciplina previgente al presente decreto. Ove tali requisiti non ricorrano si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.

Il presente decreto sarà sottoposto agli Organi di controllo.

Del presente decreto verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito web della Direzione generale biblioteche e istituti culturali.

Roma, 27 LUG. 2017

IL MINISTRO





Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Fondo Diritto di Prestito
Allegato 1 Scheda rendicontazione

DENOMINAZIONE PROGETTO

DESCRIZIONE

COSTI DEL PROGETTO

| Descrizione | Importo in euro | Fattura/e | note |
|---|------------------------|------------------|-------------|
| Ideazione progetto | | | |
| Lavori tipografici/materiale editoriale | | | |
| Internet /creazione sito web | | | |
| Pubblicità e promozioni | | | |
| Personale e collaborazioni | | | |
| Affitto e allestimento di locali destinati a convegni e manifestazioni varie connesse al progetto | | | |
| Spese gestione evento | | | |
| Premi concorsi | | | |
| Spese viaggi | | | |
| Altre spese (da specificare) | | | |
| | | | |
| | | | |
| Totale a carico del fondo | | | |